



# Istituzione del Museo della Shoah a Roma

## A.C. 1295

Dossier n° 48 - Elementi per la valutazione degli aspetti di legittimità costituzionale  
19 settembre 2023

### Informazioni sugli atti di riferimento

A.C.	1295
Titolo:	Istituzione del Museo della Shoah in Roma
Iniziativa:	Governativa
Iter al Senato:	Sì
Numero di articoli:	1
Commissione competente :	VII Cultura

### Contenuto

La proposta di legge in esame consiste in **un solo articolo**, composto di **5 commi**.

Tale articolo prevede, al **comma 1**, che, al fine di concorrere a mantenere viva e presente la memoria della tragedia della Shoah e realizzare il «Museo della Shoah» con sede in Roma, il Ministero della cultura partecipa alla «[Fondazione Museo della Shoah](#)» in Roma, ai sensi degli articoli 112 e 113 del codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al [decreto legislativo n. 42 del 2004](#).

Si ricorda che il citato **art. 112** del codice dei beni culturali e del paesaggio disciplina la **valorizzazione dei beni culturali di appartenenza pubblica**. Esso prevede, in particolare, che lo Stato, le regioni e gli altri enti pubblici territoriali assicurano la valorizzazione dei beni presenti negli istituti e nei luoghi della cultura, nel rispetto dei principi fondamentali fissati dal codice. Nel rispetto dei predetti principi, la legislazione regionale disciplina le funzioni e le attività di valorizzazione dei beni presenti negli istituti e nei luoghi della cultura non appartenenti allo Stato o dei quali lo Stato abbia trasferito la disponibilità sulla base della normativa vigente. L'**art. 113** del medesimo codice, poi, disciplina la **valorizzazione dei beni culturali di proprietà privata**. Esso prevede, in particolare, che le attività e le strutture di valorizzazione, ad iniziativa privata, di beni culturali di proprietà privata possono beneficiare del sostegno pubblico da parte dello Stato, delle regioni e degli altri enti pubblici territoriali e che le misure di sostegno sono adottate tenendo conto della rilevanza dei beni culturali ai quali si riferiscono. Le modalità della valorizzazione sono stabilite con accordo da stipularsi con il proprietario, possessore o detentore del bene in sede di adozione della misura di sostegno. La regione e gli altri enti pubblici territoriali possono anche concorrere alla valorizzazione dei beni partecipando agli accordi.

Ai sensi del **comma 2**, alla **gestione del Museo** di cui sopra provvede la **Fondazione Museo della Shoah**.

La Fondazione Museo della Shoah, in base al **comma 3**, è sottoposta alla **vigilanza del Ministero della cultura** secondo le modalità previste dalla normativa vigente.

Tale attività è svolta dal predetto Ministero nell'ambito delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente.

Il **comma 4** reca le relative **disposizioni finanziarie**. Nello specifico, esso prevede che per la **realizzazione** e il **funzionamento del Museo** è autorizzata la spesa di **4 milioni di euro per l'anno 2023**, di **3 milioni di euro per l'anno 2024**, di **3,050 milioni di euro per l'anno 2025** e di **50.000 euro annui** a decorrere dall'anno 2026. Ai relativi oneri si provvede:

a) quanto a 4 milioni di euro per l'anno 2023, 3 milioni di euro per l'anno 2024 e 3 milioni di euro per l'anno 2025, finalizzati alle **spese necessarie alla realizzazione del Museo**, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del **fondo speciale di conto capitale** iscritto, ai fini del bilancio triennale 2023-2025, per l'anno 2023, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero della cultura;

b) quanto a 50.000 euro annui a decorrere dall'anno 2025, **finalizzati al sostegno delle spese necessarie per il funzionamento del Museo**, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del **fondo speciale di parte corrente** iscritto, ai fini del bilancio triennale 2023-2025, per l'anno 2023, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero della cultura.

Infine, in virtù del **comma 5**, Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

## Rispetto delle competenze legislative costituzionalmente definite

Il testo è prevalentemente riconducibile alla materia concorrente "**valorizzazione dei beni culturali**" di cui all'art. 117, terzo comma, Cost., come emerge dall'autoqualificazione operata dallo stesso legislatore che, all'art. 1, comma 1, collega in modo esplicito l'intervento agli artt. 112 e 113 del Codice dei beni culturali.

Le due disposizioni in parola - come sopra illustrato - disciplinano rispettivamente la valorizzazione dei beni culturali di appartenenza pubblica e la valorizzazione dei beni culturali di proprietà privata ripartendo le competenze fra lo Stato e le Regioni sulla base del criterio dell'appartenenza del bene all'uno o all'altro livello territoriale (sul punto cfr., ad esempio, Corte cost., sent. n. 26 del 2004, secondo cui il criterio di ripartizione di competenze "viene comunemente interpretato nel senso che ciascuno dei predetti enti è competente ad espletare quelle funzioni e quei compiti riguardo ai beni culturali, di cui rispettivamente abbia la titolarità"), nonché alla luce della dimensione dell'interesse perseguito (come avviene nel provvedimento in esame, con la partecipazione dello Stato alla Fondazione Museo della Shoah).

Cost048	Servizio Studi Dipartimento Istituzioni	st_istituzioni@camera.it - 066760-3855	✕ CD_istituzioni
	Servizio Studi Dipartimento Cultura	st_cultura@camera.it - 066760-3255	✕ CD_cultura